



Comune di Niardo

Provincia di Brescia

P.zzale Donatori di Sangue, 1 - 25050 (BS) Tel 0364/330123 Fax 0364/330254

Codice fiscale 81002370179 - P.I. 00723580981

Mail: info@comune.niardo.bs.it

Pec: comune.niardo@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 02/2025

IL SINDACO

OGGETTO: festività patronali Sant'Obizio 2025 - divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro in occasione delle manifestazioni

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i, art. 54 "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e relativamente" c. 4, relativamente alla possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.° 186 recante: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione";
- la L. 689/91 e s.m.;
- il R.D. 773 / 1931 e successivo Regolamento di esecuzione;
- il D.Lgs 114/ 1998 s.m.i.;
- Lo Statuto dell'Ente.

CONSIDERATO CHE per per il periodo compreso tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio 2025 sono, come di consueto, programmate su gran parte del territorio comunale alcune festività ed eventi in onore di Sant'Obizio, occasione di festeggiamenti sia a carattere religioso che laico-ricreativo;

VISTO CHE appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro ed in latta, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;



Comune di Niardo

CONSIDERATO CHE la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

RILEVATO:

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;
- che spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;

RITENUTO ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, istituire il divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in latta per prevenire eventuali episodi di violenza che possano risultare aggravati dal lancio o dall'uso improprio tali materiali;

RITENUTO pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso;

RITENUTO necessario dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza nei modi sottoindicati;

ORDINA

A CHIUNQUE, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici, PER LE GIORNATE:

MERCOLEDI 30 APRILE 2025

GIOVEDI 1, VENERDI 2, SABATO 3 E DOMENICA 4 MAGGIO 2025

il divieto di introdurre in occasione delle festività di S. Obizio, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o in latta e similari, in relazione alle zone cittadine sottoindicate:

- Via Padre Innocenzo Scalvinoni;
- Piazza Giacomo Cappellini;
- Via Dante Alighieri;
- Piazzale Donatori di Sangue;

Comune di Niardo

- Via Calonga;
- Via degli Alpini;
- Via I Maggio

DISPONE CHE

- tutte le bevande dovranno essere servite in bicchieri in plastica e non in bottiglie in vetro o contenitori in latta nonché in similari contenitori;
- il divieto è valido per tutto il periodo sopra indicato, ossia PER LE GIORNATE di

**MERCOLEDI 30 APRILE 2025, GIOVEDI 1, VENERDI 2,
SABATO 3 E DOMENICA 4 MAGGIO 2025**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- al Prefetto di Brescia;
- al Comando Carabinieri competente per territorio;
- al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi;
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

DEMANDA

- al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;
- agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs267/00.

INFORMA

Comune di Niardo

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia competente entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Ivan Markus



Niardo, 24/04/2025